



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2019

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio
Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Analisi tecnico-normativa	»	12
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	15
Disegno di legge	»	16
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	19
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	43

ONOREVOLI SENATORI. - L'osservatorio Square Kilometre Array (SKA) ha come obiettivo la costruzione e la gestione dell'operatività dello Square Kilometre Array, che, una volta costruito, sarà il più grande radiotelescopio nonché una delle più grandi infrastrutture di ricerca mai realizzati. Il progetto SKA prevede, infatti, la realizzazione di una rete di antenne operanti su diverse frequenze dello spettro radio, geograficamente distribuite nel nord del Sud Africa e nell'ovest dell'Australia e collegate fra loro attraverso un sistema di fibre ottiche in maniera da poter raccogliere ed analizzare i segnali in maniera sincrona come se fossero raccolti da un singolo grande radiotelescopio, la cui superficie di raccolta è appunto delle dimensioni equivalenti ad un kilometro quadrato.

Questa infrastruttura, oltre a potenziare di cinquanta volte la capacità massima osservativa dell'Universo oggi esistente nella banda radio, consentirà di effettuare osservazioni simultanee di diverse zone del cielo, grazie alla tecnologia cosiddetta « *multi-beam* » che, a regime, vedrà grandi applicazioni nel campo della telefonia mobile in quanto consentirà di ottimizzare l'uso della banda radio destinata alle comunicazioni cellulari.

Indicato come uno dei progetti più importanti nelle « *roadmap* » prodotte dall'*European strategy forum on research infrastructures* (ESFRI), l'infrastruttura SKA sarà un'avanguardia mondiale ed aprirà la strada allo sviluppo di nuove conoscenze sulle leggi fondamentali che governano l'Universo e di innovazioni tecnologiche potenzialmente ad alto impatto sociale.

Il riferimento delle azioni nazionali di governo relative a queste iniziative ad elevato valore strategico è la politica di settore del-

l'Unione europea, che, su mandato del Consiglio dei ministri per la competitività, ha istituito nel 2002 un *forum* europeo, l'*European strategy forum for research infrastructures* (ESFRI), per definire il fabbisogno in infrastrutture internazionali di ricerca per i prossimi due decenni. La *roadmap* dell'ESFRI sulla strategia a medio-lungo termine delle infrastrutture europee identifica quarantaquattro progetti in diversi settori della scienza e della tecnologia, considerati prioritari per l'Europa, con una spesa prevista di circa 20 miliardi di euro nei prossimi dieci - quindici anni, che rappresentano lo 0.8 per cento della spesa totale europea nel settore della ricerca e corrispondono ad un incremento iniziale di spesa del 20 per cento in questo settore.

I progetti della citata *roadmap* si vanno ad aggiungere sia alle infrastrutture internazionali già presenti in Europa, sia alle infrastrutture nazionali che operano già in modo pan-europeo.

La *roadmap* rappresenta uno strumento di riferimento per le comunità scientifiche e per i decisori politici degli Stati membri dell'Unione europea. Gli Stati membri elaborano le *roadmap* di strategia nazionale per le infrastrutture.

In particolare l'Italia, tramite l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), è uno dei primi Stati ad aver preso parte al progetto e ad aver aderito alla fondazione della SKA *Organization*, la società di diritto inglese alla quale le Agenzie dei diversi Paesi hanno affidato il compito di predisporre gli aspetti tecnici e di design preliminari della infrastruttura. L'Italia ha una notevole tradizione nel campo della radioastronomia, potendo vantare importanti partecipazioni in progetti

internazionali, oltre ad una ricca collezione di antenne all'interno dei confini nazionali, come i radiotelescopi « Croce del Nord » di Medicina (Bologna) e di Noto (Siracusa), nonché il recentissimo radiotelescopio *Sardinia radio telescope* (SRT) di San Basilio (Cagliari); strumenti che, oltre ad osservare le radiosorgenti sparse nell'Universo, sono impegnati in progetti di ricerca internazionali come il *Search for extra terrestrial intelligence* (SETI) e il *Very long baseline interferometry* (VLBI) nonché in programmi strategici nazionali come il progetto *Space situational tracking* (SST).

La comunità scientifica internazionale è concorde nell'affermare che SKA sarà il futuro della radioastronomia e la partecipazione dell'Italia è importante per tutti gli sviluppi scientifici e tecnologici negli anni a venire. Il coinvolgimento dell'INAF nel progetto SKA è stato pensato, sin dai primi anni, come un volano non solo scientifico, ma anche economico e industriale, visto l'ampio coinvolgimento delle industrie italiane nel settore della radioastronomia (con la produzione di ricevitori, pannelli e amplificatori), con importanti conseguenze positive per il nostro Paese. Il progetto porterà risultati a medio-lungo termine e per l'Italia è fondamentale rimanervi agganciati con un ruolo di *leadership*, quale quello rivestito finora.

Molte imprese italiane, provenienti da diverse regioni del Paese sia del nord che del sud, hanno infatti preso parte allo sviluppo del design delle antenne, alcune delle quali con investimenti propri, posizionandosi così in una posizione di vantaggio competitivo rispetto ai ritorni attesi nella fase di costruzione, sia in termini di numero e di volume contratti che di acquisizione ed accesso alle innovazioni generate. Va qui sottolineata la valenza di strumento di politica industriale che assume la partecipazione al progetto, grazie alla quale si potrà consentire all'industria italiana di posizionarsi ed accrescere la

propria presenza in aree emergenti del mondo, quali il continente africano, dove andrà a risiedere una parte cospicua delle antenne della infrastruttura, o di consolidare la propria posizione in aree dove vi sono già rapporti commerciali, come nel caso dell'Australia, dove sarà allocata la restante parte dell'impianto.

La storia del progetto SKA ha inizio nel settembre 1993, quando l'*International union of radio science* (URSI) ha fondato il *Large telescope working group* per cominciare a lavorare a una nuova generazione di radiotelescopi. Nel 1997 otto istituti provenienti da sei Paesi (Australia, Canada, Cina, India, Paesi Bassi e Stati Uniti) hanno firmato un accordo di cooperazione per studiare la tecnologia che avrebbe portato alla costruzione del più grande radiotelescopio al mondo.

L'Italia entra in gioco solo tre anni più tardi, il 10 agosto 2000, quando in occasione della riunione dell'Unione astronomica internazionale a Manchester (Regno Unito) è stato siglato un protocollo d'intesa per istituire il Comitato direttivo internazionale dello *Square Kilometre Array* (ISSC). Presenti quel giorno i rappresentanti di undici Paesi: Australia, Canada, Cina, Germania, India, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. Il primo gennaio 2005 è entrato in vigore un nuovo accordo, la cui validità è stata poi estesa fino al 2007, per estendere la collaborazione a ventuno Paesi (sette per l'Europa, Stati Uniti e il resto del mondo) e costituire l'*International SKA project office*.

Il rafforzamento del coinvolgimento italiano nel progetto è arrivato con l'adesione, nel 2006, al progetto *Square Kilometre Array design studies* (SKADS), che includeva ventitre partner da tredici Paesi. Da quel momento in poi il ruolo dell'Italia, anche dal punto vista politico, è andato sempre più crescendo. Il passo successivo è stato quello di aderire, con l'aiuto dei fondi europei, alla

Preparatory phase proposal for the Square Kilometre Array (PrepSKA) per la preparazione delle prime fasi organizzative del progetto. In parallelo nel 2010 è stata costituito l'*Agencies SKA Group (ASG)*, che riunisce trenta progetti e le maggiori agenzie di finanziamento dei Paesi interessati al progetto, con l'intento di fornire un indirizzo su questioni non propriamente tecniche e scientifiche del programma SKA. Durante il *meeting* dell'ASG a Roma, il 30 marzo 2011, è stata poi sottoscritta la lettera d'intenti che ha portato poi alla fondazione della *SKA Organization*, firmata ad Amsterdam il 23 novembre 2011. Nel 2012 è stata presa una delle decisioni più importanti per il progetto, cioè quella di costruire lo *Square Kilometre Array (SKA)* in due siti, Australia e Sudafrica, mentre nel 2015 il regno Unito è stato scelto quale sede della organizzazione internazionale.

In tutte le occasioni sopra descritte, l'Italia, per mezzo dell'INAF ha sempre rivestito un ruolo di primo piano, il cui culmine è stata la presidenza del negoziato intergovernativo, in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per lo sviluppo del testo della Convenzione istitutiva della costituenda organizzazione internazionale. Il testo si compone di 20 articoli, dei quali:

- l'articolo 1 illustra le definizioni utilizzate nel testo della Convenzione e nei relativi allegati: il « Protocollo sui privilegi e le immunità » ed il « Protocollo finanziario »;

- l'articolo 2 definisce l'istituzione dello SKAO, con sede nel Regno Unito, come una organizzazione internazionale avente personalità giuridica con i poteri di contrattare, di disporre di proprietà mobili e di avviare procedure aventi valore legale nonché l'obbligo di addivenire ad accordi bilaterali con i Paesi presso i quali l'infrastruttura SKA sarà dislocata;

- l'articolo 3 definisce quali scopo della organizzazione la promozione di una collaborazione globale nel campo della radioastronomia, con l'obiettivo prioritario di implementare il progetto SKA;

- l'articolo 4 stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere all'organizzazione i privilegi e le immunità riportati nello specifico Allegato;

- l'articolo 5 illustra i requisiti tecnici fondamentali che il radiotelescopio dovrà soddisfare, in particolare viene introdotta la distinzione fra la fase I del programma, SKA-1, e le restanti fasi del progetto che potranno essere avviate solo su esplicita autorizzazione del *Council* dell'organizzazione.

- l'articolo 6 prescrive che i soggetti che possono aderire alla organizzazione sono Stati ed organizzazioni internazionali. Le categorie di adesione sono distinte in membri e membri associati, dove questi ultimi non possono beneficiare degli stessi diritti riconosciuti agli Stati membri;

- l'articolo 7 regola l'impianto organizzativo, indicando quali organi di governo il consiglio ed il direttore generale;

- l'articolo 8 delinea i poteri del Consiglio, quale massimo organo di governo della organizzazione, nel quale siedono due rappresentanti per Stato membro, di cui uno solo con diritto di voto, in base al principio « un voto per ciascun membro », e che deve essere presieduto da un presidente eletto dal consiglio per la durata di due anni prorogabili per un solo mandato. È prevista l'elezione di un vice presidente, con le stesse modalità del presidente.

Il Consiglio ha la responsabilità della direzione scientifica e strategica della organizzazione ed ha il potere di:

a) nominare il direttore generale ed approvare le nomine da egli proposte;

b) approvare politiche, regolamenti e disciplinari;

c) approvare il *budget* e controllare i profili di spesa e l'esercizio finanziario;

- d) nominare *auditors*;
- e) approvare e pubblicare i rapporti prodotti dagli *auditors* ed i *report* annuali;
- f) qualunque altro atto necessario al funzionamento della organizzazione.
- g) stabilire un comitato finanziario, in cui ciascun membro sia rappresentato.

L'articolo stabilisce in due terzi del numero di partecipanti alle riunioni del consiglio il quorum di validità delle stesse mentre la maggioranza per le approvazioni delle risoluzioni in due terzi dei voti, salvo diversa indicazione. Gli assenti o gli astenuti non contribuiscono al conteggio per le soglie di voto.

L'articolo 9 stabilisce ruolo e funzioni del direttore generale, che è il rappresentante legale della organizzazione ed ha i poteri dell'amministratore delegato; in particolare, il direttore generale esercita i poteri finanziari ed esecutivi, secondo le direttive del Consiglio, per il funzionamento dell'organizzazione. Egli deve sottoporre all'approvazione del Consiglio il rapporto annuale, le previsioni di spesa, il rapporto degli *auditors* e le nomine delle diverse posizioni organizzative; deve partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; è responsabile della gestione generale dell'osservatorio nonché della salute e sicurezza degli impiegati.

L'articolo 10 impone il rispetto dei termini previsti dal protocollo finanziario e stabilisce che le quote di contribuzione devono essere definite secondo le previsioni di budget approvate dal Consiglio e proporzionali al valore cumulativo della contribuzione complessiva stabilita per la realizzazione del progetto SKA.

L'articolo 11 prevede che sia il Consiglio a definire la politica di proprietà intellettuale, stabilendo, altresì, la facoltà di poter concedere, a titolo gratuito e per sole finalità di carattere educativo e di ricerca, ovvero non commerciali, l'utilizzo da parte di

soggetti appartenenti agli Stati membri dei diritti di proprietà intellettuale acquisiti nello sviluppo del progetto, nel rispetto comunque dei vincoli di diritti di proprietà intellettuale preesistente o di diritti di proprietà intellettuale appartenenti a terzi.

L'articolo 12 definisce il concetto di acquisizione di beni e di servizi, che può avvenire attraverso la contribuzione diretta in natura da parte degli Stati membri, ovvero indirettamente previo trasferimento diretto di denaro all'organizzazione. Le politiche e le regole di acquisto sono definite dal Consiglio e dovranno prevedere, espressamente, meccanismi che consentano agli Stati membri di vedersi assegnati contratti e servizi il cui valore complessivo rispecchi, sommariamente, la contribuzione dello Stato membro.

L'articolo 13 stabilisce il principio che l'accesso al tempo osservativo dei telescopi di SKA ed a tutte le risorse del progetto sia proporzionale alle quote di contribuzione dei membri e degli associati. A tale scopo, il Consiglio dovrà approvare, all'unanimità, la politica di accesso ed operatività dei telescopi che costituiscono l'osservatorio SKA.

L'articolo 14 rinvia alla giurisdizione della Corte permanente di arbitrato la soluzione di eventuali dispute fra i membri, non risolvibili in via negoziale.

L'articolo 15 stabilisce la procedura per l'emendazione della Convenzione, la cui approvazione dovrà essere comunque conforme alla legislazione nazionale degli Stati membri.

L'articolo 16 stabilisce le regole di uscita dei membri dalla Convenzione, affermando che l'efficacia dell'uscita decorre dopo dodici mesi dalla data di notifica e solo dopo aver onorato tutte le obbligazioni pendenti alla medesima data. L'uscita esonera il membro uscente dalle obbligazioni contratte dall'organizzazione dopo la data di notifica. Non è permessa la rivendicazione dei contributi dovuti sino alla data di notifica.

L'articolo 17 definisce le modalità di dissoluzione dell'organizzazione sancendo l'obbligo della divisione *pro rata* delle obbligazioni intercorse sino alla data di deliberazione della dissoluzione.

L'articolo 18 stabilisce le modalità di gestione del mancato rispetto da parte di un membro delle obbligazioni contratte verso l'organizzazione, stabilendo la sospensione dei diritti di voto del membro inadempiente come conseguenza della mancata risposta di questi rispetto alla notifica ad adempiere da parte del Consiglio.

L'articolo 19 prevede che l'entrata in vigore della Convenzione avvenga dopo la ratifica di Australia, Repubblica popolare cinese, India, Repubblica italiana, Regno dei

Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Repubblica del Portogallo, Regno di Svezia, Repubblica del Sud Africa, Regno Unito, ovvero trenta giorni dalla data di ratifica o approvazione di Australia, Repubblica del Sud Africa, Regno Unito ed altri due Paesi firmatari, restando comunque aperta all'adesione di nuovi membri o associati, secondo le procedure di cui all'articolo 6 della Convenzione stessa.

L'articolo 20 stabilisce il deposito della Convenzione presso il Governo del Regno Unito, definendo, altresì gli obblighi di deposito nonché di registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

RELAZIONE TECNICA

Lo Square Kilometre Array (SKA) è il progetto per la costruzione di un nuovo radiotelescopio che sarà costituito da una serie di antenne riceventi, operanti su diverse frequenze della banda radio distribuite a matrice nell'Australia Occidentale e nel nord-ovest del Sud Africa. La realizzazione e l'operatività dell'infrastruttura sarà curata da una organizzazione internazionale denominata Square Kilometre Array Observatory (SKAO).

L'Italia, attraverso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, autorizzata dal MIUR a questo scopo, è membro fondatore dell'attuale società di diritto privato britannico (SKA Organization) che sin dal 2011 ha coordinato la fase preparatoria del progetto e le relative attività di ricerca e sviluppo.

Con l'Accordo in esame, il cui negoziato è stato presieduto e ospitato dalla presidenza italiana (condotta dal MAECI), si prevede la trasformazione dell'attuale società di diritto privato in una organizzazione internazionale, che vede il quartier generale in Regno Unito, a Jodrell Bank (Manchester) e le due basi di osservazione in Sud Africa e Australia.

Il coinvolgimento industriale dell'Italia è stato uno dei principali motori della partecipazione al progetto. A partire infatti dal 2008, grazie anche al contributo del Programma di Politica Industriale posto in essere dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'industria italiana ha identificato una serie di *asset* tecnologici del progetto che andranno ad assumere una crescente rilevanza strategica nei prossimi decenni, in particolare nel settore delle telecomunicazioni, e definito una precisa strategia d'ingaggio per ottenere dalla partecipazione al progetto qualificati ritorni industriali.

Le soluzioni tecnologiche che saranno adottate per raggiungere le specifiche di sistema del progetto SKA consentiranno infatti notevoli progressi nello sviluppo della telefonia mobile, andando ad incrementare lo sfruttamento delle bande di trasmissione nonché consentendo lo sviluppo del Wi-Fi di seconda generazione.

Non meno rilevanti sono le implicazioni relative all'integrazione di sistema, asset industriale nel quale in nostro Paese vanta una lunga e consolidata tradizione. La connessione ed integrazione di migliaia di antenne, operanti su diverse frequenze e distribuite su notevoli distanze fra loro, necessaria a controllare l'infrastruttura distribuita come una unica singola antenna, rappresenta uno dei principali target di partecipazione per le aziende italiane. Anche in questo caso, le ricadute su altri mercati, come significativi fattori moltiplicativi, sono considerevoli, basti pensare alle potenzialità di integrazione, in tempo reale, dei dati provenienti da sistemi di rilevamento distribuito, come ad esempio il sistema radar, per la protezione delle coste o ai dati acquisiti dai sistemi di sorveglianza distribuiti, come telecamere e sensori vari, tecnologie che domineranno i mercati nei prossimi decenni al cui sviluppo lo SKA contribuirà in maniera considerevole.

Fermo restando la valenza scientifica del progetto, quale strumento indispensabile per consentire il mantenimento dei record delle comunità scientifica italiana di riferimento in tutte le classifiche mondiali, la partecipazione al progetto SKA va vista nel complesso delle ricadute complessive per il Paese, che sono scientifiche, tecnologiche, industriali ed anche geopolitiche - considerando il numero e la dimensione politica dei paesi coinvolti nel progetto- nonché la peculiare collocazione fisica dell'infrastruttura, che danno al progetto un respiro ben più ampio rispetto della dinamica europea, consentendo all'Italia di inserirsi da protagonista in un framework multilaterale nel quale sviluppare la propria politica scientifica.

L'Accordo in esame è composto, rispettivamente, dalla **Convenzione** istitutiva e dai due Protocolli annessi (**Protocollo sui Privilegi e le Immunità** e **Protocollo Finanziario**).



L'**articolo 4** della Convenzione rinvia a quanto previsto nel Protocollo annesso sui Privilegi e Immunità di cui si riporta di seguito.

L'**articolo 5**, nel definire lo scopo del progetto, prevede che lo stesso sarà realizzato in differenti fasi. Il presente Accordo è volto ad autorizzare la fase 1 del progetto per la realizzazione di un telescopio provvisto di autonomia funzionale.

Successive eventuali fasi del progetto (c.d. fase 2 e seguenti) volte a potenziare l'infrastruttura, previste nell'**articolo 5, par. 4** dell'Accordo, saranno negoziate con eventuali futuri accordi internazionali e i relativi oneri finanziari troveranno copertura con le relative leggi di ratifica.

L'**articolo 8** dell'Accordo prevede l'istituzione e la partecipazione agli organismi di *governance* dell'organizzazione, in particolare al Consiglio, oltre che al Comitato Finanze ed altri Comitati eventualmente istituiti se necessari (allo stato non ne è prevista l'istituzione di Comitati consultivi ulteriori rispetto al Comitato Finanze).

Relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione alle riunioni sopra indicate, generalmente, nell'arco di un anno solare, sono previste prudenzialmente non più di 6 missioni a Manchester della durata media di 2 giorni. Ciascun Paese membro invia 1/2 persone per la partecipazione agli organi di *governance*.

Pertanto, a partire dal 2019, in caso di invio in missione di 2 funzionari appartenenti all'area della dirigenza, nel caso di specie 2 rappresentanti dell'INAF, la relativa spesa viene così quantificata (a decorrere dall'anno 2019):

Spese di viaggio per 2 biglietti Roma/Manchester/Roma (€ 400,00 x 2 pp)	€ 800,00
Spese di pernottamento (€ 120,00 al giorno per 1 gg x 2 pp)	€ 240,00
Spese per vitto (€ 60,00 al giorno x 2 gg x 2 pp)	€ 240,00

Totale per ciascuna missione: € 1.280,00

Totale per max. 6 missioni all'anno per la partecipazione agli organi e comitati di *governance* dell'Organismo: € 7.680,00 euro (oneri autorizzati - Tabella A del MAECI)

L'**articolo 10** della Convenzione concerne la partecipazione finanziaria al progetto. Al riguardo, si segnala che il costo globale (costruzione e costi operativi) della fase 1 del progetto SKA è stato calcolato in 981 M€ nell'arco di dieci anni (periodo 2019-2028) come stimato dal Consiglio di Amministrazione della società SKAO Ltd, struttura organizzativa temporanea e senza scopo di lucro istituita dalle agenzie governative dei paesi aderenti al progetto con lo scopo di sviluppare le attività prodromiche all'avvio del progetto.

Con l'adesione al Trattato e la ratifica della relativa Convenzione, lo Stato Membro acquista il diritto partecipare a tutte le fasi di realizzazione, intese come sviluppo, costruzione ed uso della infrastruttura nonché di averne accesso al tempo osservativo, in quota proporzionale alla quota nazionale di contribuzione, così come stabilito dall'**articolo 13** della Convenzione.

Ai sensi del citato art. 10 della Convenzione, gli Stati Membri andranno a definire le rispettive quote di contribuzione finanziaria, attraverso una risoluzione del Consiglio della costituenda Organizzazione, che dovrà essere adottata alla unanimità, così come espressamente previsto dall'**articolo 3 comma 1 del Protocollo Finanziario** annesso alla Convenzione, con la quale sarà stabilito il profilo di contribuzione per la realizzazione della infrastruttura.

Un contributo di 12 milioni di euro (comprensivo dell'importo forfetario di 2 milioni di euro l'anno per tener conto dell'incidenza dell'Iva nell'eventualità del versamento in kind del contributo italiano) per ciascuno degli anni dal 2019-2028 sarà versato all'Istituto Nazionale di Astrofisica, che



provvederà a ottemperare all'obbligo nei confronti dell'Organizzazione secondo quanto deciso in base ai meccanismi della costituenda Organizzazione, la cui convenzione istitutiva prevede che le contribuzioni possono avere forma di accredito diretto (c.d. '*contributo cash*') o di contributo indiretto (c.d. '*contributo in kind*'), attraverso la fornitura di beni strumentali (**articolo 12** della Convenzione istitutiva).

I costi per la gestione dell'infrastruttura e la partecipazione all'Organizzazione internazionale una volta ultimata la costruzione del progetto, sono stimati forfetariamente in un milione di euro a decorrere dal 2029, che saranno anch'essi versati dall'Istituto Nazionale di Astrofisica.

In merito agli oneri, del tutto eventuali, a carico delle parti relativi ai costi derivanti dalla procedura di risoluzione delle controversie di cui all'**articolo 14** dell'Accordo, si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Qualora infine, vengano introdotti emendamenti (**articolo 15**) che dovessero modificare l'Accordo internazionale in esame, gli stessi saranno oggetto di un nuovo negoziato internazionale e anche i relativi eventuali oneri finanziari troveranno copertura con le relative leggi di ratifica.

Per quanto concerne il **Protocollo sui Privilegi e le Immunità**, si evidenzia che lo stesso definisce i privilegi e le immunità riconosciute dall'Accordo al Segretariato, ai rappresentanti degli Stati Membri, ai membri dello Staff e agli esperti. Dalle relative disposizioni non discendono effetti negativi per la finanza pubblica alla luce della circostanza che in Italia non è prevista alcuna struttura SKA e, quand'anche fosse prevista, non essendo ad oggi presente personale si tratterebbe di rinuncia a maggior gettito.

Per quanto concerne il **Protocollo Finanziario**, nel ribadire che il contributo (funding schedule) sopra stimato a carico dell'Italia sarà formalmente approvato all'unanimità nella prima riunione del Consiglio (**art. 3, par. 3**), si segnala che non è prevista l'erogazione di nessun contributo volontario da parte dell'Italia (**art. 3, par. 7**). Le successive disposizioni del Protocollo Finanziario disciplinano aspetti esclusivamente di natura ordinamentale, quali il meccanismo di revisione delle funding schedule, che non può avvenire senza il consenso unanime degli Stati coinvolti (**art. 4**); il principio che la percentuale di contribuzione ai costi di costruzione deve essere di pari proporzione a quella dei costi operativi (**art. 5**); un meccanismo di voto ponderato (**art. 6**); la metodologia di valutazione dei contributi degli host countries e l'accreditamento a eventuali fasi successive (**art. 7**); l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento che non potrà avvenire senza previa autorizzazione degli Stati membri, e da cui non potranno derivare oneri aggiuntivi a carico degli stessi (**art. 8**). Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 8 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Gli oneri discendenti dal provvedimento ammontano a:

12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028 ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione per le spese di costruzione;

1.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029 per le spese di gestione, da destinare all'Istituto Nazionale di Astrofisica per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array;

7.680 euro annui a decorrere dal 2019 per le spese di missione di cui all'articolo 8 della Convenzione.

L'articolo 3 del DDL definisce anche la copertura finanziaria prevedendo che si provvede:

- per euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;



- per euro 2.007.680 per il 2019 e il 2020 e per euro 3.007.680 annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Pagineatore Generale dello Stato

Biagio Licata



PARTE I: ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo***

L'Osservatorio SKA ha come obiettivo la costruzione e la gestione della operatività dello Square Kilometre Array, che, una volta costruito, sarà il più grande radiotelescopio mai realizzato nonché una delle più grandi infrastrutture di ricerca esistenti. Il progetto SKA prevede, infatti, la realizzazione di una rete di antenne operanti su diverse frequenze dello spettro radio, geograficamente distribuite nel nord della Repubblica del Sud Africa e nell'ovest dell'Australia e fra loro collegate attraverso un sistema di fibre ottiche in maniera da poter raccogliere ed analizzare i segnali in maniera sincrona, come se fossero raccolti da un unico singolo grande radiotelescopio la cui superficie di raccolta è appunto delle dimensioni equivalenti ad un kilometro quadrato.

Questa infrastruttura, oltre a potenziare di 50 volte la capacità massima osservativa dell'universo oggi esistente nello spettro delle radiofrequenze, consentirà di effettuare osservazioni simultanee di diverse zone del cielo, grazie alla tecnologia c.d. multi-beam che, a regime, avrà grandi applicazioni nel campo della telefonia mobile in quanto consentirà di ottimizzare l'uso della banda radio destinata alle comunicazioni cellulari.

Indicato come uno dei progetti più importanti nelle "roadmap" prodotte da ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), l'infrastruttura SKA sarà un'avanguardia mondiale, aprendo appunto la strada allo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche circa le leggi fondamentali che governano l'Universo e di innovazioni tecnologiche potenzialmente ad alto impatto sociale.

Il riferimento delle azioni nazionali di governo di queste iniziative ad elevato valore strategico è la politica di settore della UE, che, su mandato del Consiglio dei Ministri per la Competitività, ha istituito nel 2002 un forum europeo, lo European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI), per definire il fabbisogno in infrastrutture internazionali di ricerca per i prossimi due decenni. Il documento Roadmap ESFRI sulla strategia a medio-lungo termine delle Infrastrutture Europee identifica 44 progetti in diversi settori della scienza e della tecnologia, considerati prioritari per l'Europa, con una spesa prevista di circa 20 Miliardi di Euro nei prossimi 10 - 15 anni, che rappresentano lo 0.8% della spesa totale Europea in ricerca e corrispondono ad un incremento iniziale di spesa del 20% in questo settore.

I progetti della Roadmap ESFRI si vanno ad aggiungere sia alle infrastrutture internazionali già presenti in Europa, sia alle infrastrutture nazionali che operano già in modo pan-Europeo.

La roadmap ESFRI rappresenta uno strumento di riferimento per le comunità scientifiche e per i decisori politici degli Stati Membri dell'Unione. Gli Stati Membri elaborano le roadmap di strategia nazionale per le Infrastrutture.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La Convenzione SKAO oggetto di ratifica citato regola la materia tra le Parti contraenti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

La materia oggetto di ratifica non forma oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risulta che siano stati sottoposti all'esame del parlamento progetti di legge specifici relativi alla convenzione oggetto di ratifica.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano, allo stato attuale, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto di ratifica o su analoghe materie.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione Europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risulta che vi siano in atto procedure di infrazione comunitarie nelle materie oggetto della convenzione.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

La normativa recata dalla Convenzione non risulta con gli obblighi internazionali, internazionali e si allinea con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo accordo, oggetto delle disposizioni della Convenzione.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE*

Il carattere estremamente specifico dell'intervento regolatorio in oggetto non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti riguardo la regolamentazione prevista per la medesima materia a livello comunitario.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si rileva alcun effetto abrogativo implicito o espresso di disposizioni di diritto interno.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non si ravvisano all'interno della Convenzione deleghe legislative da esercitare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

La ratifica della Convenzione in esame non implica la necessità di ulteriori elementi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Allo stato attuale non rileva come necessario l'aggiornamento dei dati e dei riferimenti statistici legati alla materia oggetto di ratifica.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente l'autorizzazione alla ratifica della "Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 03.04.2019


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO 10 APR. 2019

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione medesima.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. È autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1, per le spese di costruzione, e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2029 per le spese di gestione, da destinare all'Istituto nazionale di astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array. Per le spese di missione di cui all'articolo 8 della Convenzione è autorizzata la spesa di euro 7.680 annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) quanto a euro 2.007.680 per l'anno 2019 e per l'anno 2020 e a euro 3.007.680 annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 8 e 10 della Convenzione medesima, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 14 della Convenzione e dall'articolo 8 dell'Allegato B alla Convenzione medesima si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENTION ESTABLISHING THE
SQUARE KILOMETRE ARRAY OBSERVATORY**

The Parties to this Convention,

DESIRING to deliver one of the most visionary and ambitious science projects of the 21st century involving significant international cooperation;

COMMITTED to testing the limits of engineering and scientific endeavour and to exploring fundamental questions in astronomy and physics;

NOTING that the Square Kilometre Array will be a next generation radio telescope facility that has a discovery potential far greater than any previous instrument;

RECOGNISING that the scale and ambition of the Square Kilometre Array demand a global effort with long-term investment;

EMBRACING the potential for scientific discovery to contribute to advances in technology and innovation and to deliver a broader benefit for industry and society;

DEDICATED to realising the full ambition of the Square Kilometre Array Project;

ACKNOWLEDGING the preparatory work done by the Square Kilometre Array Organisation in the establishment of the Square Kilometre Array Observatory;

COMMITTED to an organisation where diversity and equality are promoted and respected;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Convention and its Protocols:

- (a) “SKAO” means the Square Kilometre Array Observatory;
- (b) “SKA” means the Square Kilometre Array radio telescope facility;
- (c) “SKA Project” means the global effort to build, maintain, operate and ultimately decommission the SKA;
- (d) “SKA-1” means the initial phase of the SKA Project;



- (e) "Headquarters Country" means the State in which the SKAO global headquarters is located;
- (f) "Host Country" means a State in which the SKA Project is hosted;
- (g) "Member" means a State or an international organisation that is a party to this Convention;
- (h) "Associate Member" means a State or an international organisation that is not a party to this Convention and which is admitted to the SKAO in accordance with Article 6, paragraph 3;
- (i) "Fair Work Return" is identified to have been achieved when the cumulative value of the goods, works and services provided by a Member through the procurement process, broadly reflects the financial contribution committed by that Member;
- (j) "Official Activities" means all activities undertaken pursuant to the Convention including the SKAO's administrative activities;
- (k) "Staff" means members of staff of, or secondees to, the SKAO; and
- (l) "Funding Schedule" means a schedule that prescribes financial contributions, and terms and conditions, of Members and Associate Members for the construction and operation of the SKAO.

ARTICLE 2

Establishment and Status of the SKAO

1. The SKAO is hereby established as an international organisation with legal personality. It shall have such capacities as may be necessary for the exercise of its functions and fulfilment of its purposes, including:
 - (a) To contract;
 - (b) To acquire and dispose of immovable and movable property; and
 - (c) To institute and be a party to legal proceedings.
2. The Headquarters Country shall be the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the global headquarters of the SKAO shall be at Jodrell Bank.
3. The SKAO shall conclude agreements with the Headquarters Country and Host Countries concerning the hosting of the SKAO and the SKA Project. Such agreements shall be approved by unanimous vote of the Council.



ARTICLE 3

Purpose of the SKAO

1. The purpose of the SKAO shall be to facilitate and promote a global collaboration in radio astronomy with a view to the delivery of transformational science. The first objective of this global collaboration shall be the implementation of the SKA Project.
2. Subject to a decision by the Council, the SKAO may commence, or contribute to, other projects, beyond the SKA Project, that are related to radio astronomy science, technology and their applications. Participation by Members and Associate Members in such other projects shall be optional.

ARTICLE 4

Privileges and Immunities

1. All Members shall grant the privileges and immunities as set out in the Protocol on Privileges and Immunities of the Square Kilometre Array Observatory, which shall be annexed to (Annex A), and form an integral part of, this Convention.
2. All privileges and immunities are provided for the sole purpose of facilitating the Official Activities of the SKAO and delivery of its objectives.

ARTICLE 5

SKA Project

1. The SKA Project shall be designed to be capable of transformational science, with a combination of sensitivity, angular resolution, and survey speed far surpassing current state-of-the-art instruments at relevant radio frequencies.
2. The SKA Project shall be delivered in phases, beginning with SKA-1, with the active intent to proceed to subsequent phases.
3. SKA-1 shall be hosted in Australia and the Republic of South Africa. The components of SKA-1 to be located in each Host Country, and components of the global headquarters of the SKAO to be located in the Headquarters Country, shall be described in a technical document to be approved by unanimous decision of the Council.
4. Subsequent phases of the SKA Project shall commence following approval by decision of the Council. Participation in the construction of such subsequent phases shall be optional. Financial contributions towards the implementation of a subsequent phase shall be determined in accordance with the Financial Protocol of the Square Kilometre Array Observatory.



ARTICLE 6

Membership and Other Forms of Cooperation

1. The Parties to this Convention shall be the Members of the SKAO. Membership shall be open to States and international organisations.
2. The Council may decide, by unanimous vote, to admit new Members into the SKAO in accordance with this Convention and on such terms as it determines. When the Convention enters into force for that State or international organisation according to Article 19, paragraph 4, it shall become a Member and shall be bound by the terms determined by the Council.
3. The Council may decide, by unanimous vote, to admit Associate Members to the SKAO on such terms as it determines. Such terms shall ensure that Associate Members do not enjoy benefits equivalent to those of Members. Associate membership shall be open to States and international organisations.
4. The Council may decide, by unanimous vote, to invite other entities such as States, international organisations, and institutions, to cooperate with the SKAO. The SKAO may enter into agreements and arrangements with them to this effect. These agreements and arrangements require the approval by decision of the Council.

ARTICLE 7

Organs

The SKAO shall consist of the Council and a Director-General assisted by Staff.

ARTICLE 8

Council

1. The Council shall be the governing body of the SKAO. Each Member shall be represented on the Council by up to two representatives, one of whom shall be the voting representative who shall be authorised to act and vote on its behalf. Representatives may be assisted by advisers.
2. The Council shall be responsible for the overall strategic and scientific direction of the SKAO, its good governance, and the attainment of its purposes. It shall have all necessary and proper authority to discharge effectively its responsibilities.
3. In addition to the functions set forth elsewhere in this Convention, the Council shall:
 - (a) Appoint the Director-General and approve the appointment of other senior



- staff, as required in accordance with the Staff Regulations;
- (b) Approve the policies, rules, and regulations of the SKAO, including with regard to scientific, technical, financial and administrative matters, as well as access to the SKA and its data;
 - (c) Approve the budget and supervise expenditure and financial activity;
 - (d) Appoint auditors;
 - (e) Approve and publish the audited annual accounts;
 - (f) Approve and publish annual reports; and
 - (g) Take further measures, as necessary for the functioning of the SKAO.
4. For any meeting, convened either in person or remotely, and for any decision of the Council a quorum of two-thirds of Members shall be required. Members not eligible to vote shall not be considered part of the quorum.
5. Each Member shall have one vote in the Council, unless otherwise specified.
6. Decisions by the Council shall be taken by a vote of a two-thirds majority, unless otherwise specified.
7. In determining the unanimity or majorities provided for in this Convention or the Financial Protocol of the Square Kilometre Array Observatory, account shall not be taken of a Member which is absent, is not participating in the vote, abstains or has no right to vote.
8. The choice of the Headquarters Country and each Host Country may be amended, subject to Article 15, after a unanimous vote of the Council.
9. For projects approved in accordance with Article 3, paragraph 2, Members shall not have the right to vote unless they have agreed to make a financial contribution.
10. Subject to the terms of this Convention, the Council shall determine its own Rules of Procedure.
11. The Council shall elect a Chairperson and Vice-Chairperson for a term of office of two years. The Chairperson and Vice-Chairperson may not be elected more than twice.
12. The Chairperson shall convene the meetings of the Council in accordance with its Rules of Procedure. The Council shall meet as and when required, but not less than once per year.
13. The Council shall establish a Finance Committee on which every Member shall be



represented. The Council shall establish such other committees as may be necessary to accomplish the purpose of the SKAO. The Council shall define the mandate and membership of such committees.

ARTICLE 9

Director-General and Staff

1. The Council shall appoint a Director-General for a fixed period and may terminate the appointment at any time in accordance with Staff Regulations to be approved, by decision, by the Council. The Director-General shall act as the chief executive officer of the SKAO and act as its legal representative. The Director-General shall report to the Council.
2. The functions of the Director-General shall be to:
 - (a) Exercise project, operational and financial authority as provided by the Council;
 - (b) Submit an annual report to the Council;
 - (c) Submit budget estimates to the Council;
 - (d) Submit audited annual accounts to the Council;
 - (e) Attend Council meetings in a consultative capacity unless the Council otherwise decides;
 - (f) Be responsible for general management of SKAO;
 - (g) Be accountable for health and safety; and
 - (h) Perform all other duties as delegated by the Council.
3. Subject to Article 8, paragraph 3 (a), the Director-General shall be assisted by such scientific, technical, and administrative staff as the Director-General may consider necessary within the limits authorised by the Council. Such staff shall be engaged and dismissed by the Director-General in accordance with the Staff Regulations.
4. The Director-General and Staff shall respect the international character of the SKAO and perform their duties in the sole interests of the SKAO.



ARTICLE 10

Financial Matters

1. The SKAO shall conduct its financial affairs in accordance with the Financial Protocol of the Square Kilometre Array Observatory, which shall be annexed to (Annex B), and form an integral part of, this Convention.
2. Members and Associate Members shall make financial contributions in accordance with Funding Schedules that have been approved by the Council in accordance with the Financial Protocol of the Square Kilometre Array Observatory.
3. The Funding Schedules may be amended in accordance with the Financial Protocol of the Square Kilometre Array Observatory.
4. Members and Associate Members shall have shares in the SKA Project proportional to their cumulative committed financial contributions to the SKA Project.

ARTICLE 11

Intellectual Property Rights

1. The SKAO shall have an Intellectual Property Policy, approved by the Council by unanimous vote. Any amendment by the Council of the Intellectual Property Policy shall require a two-thirds majority, except for those provisions that have been identified in the policy as requiring unanimity to be amended.
2. The policy shall ensure that intellectual property is managed to minimise intellectual property-related risk and cost to the SKAO.
3. The policy shall define the basis on which any entities that participate in projects undertaken by the SKAO are able to exploit, beyond the scope of the SKA, any innovations that arise from their participation.
4. The Council may decide to grant access to foreground intellectual property through the grant of non-exclusive, worldwide, royalty-free, perpetual, and irrevocable sub-licences to SKA contributors, under which they will be permitted to use those innovation and work products, subject to obtaining appropriate licences under existing background intellectual property rights and third party intellectual property rights, for SKA Project purposes and other non-commercial research and education purposes, provided that such sub-licences should not cover activities undertaken by sub-licensees in competition with the owner of the foreground intellectual property.



ARTICLE 12

Procurement

1. The primary objective of procurement shall be to acquire successfully the goods, works and services required to deliver the SKA Project through financial contributions, whether cash or in-kind contributions or a combination of both, while effectively managing risk.
2. A Procurement Policy shall be approved by the Council by unanimous vote. Any amendment by the Council of the Procurement Policy shall require a two-thirds majority, except for those provisions that have been identified in the policy as requiring unanimity to be amended.
3. Procurement shall be implemented based on principles of Fair Work Return, equity, transparency and competitiveness.

ARTICLE 13

Operations and Access

1. The SKAO shall conduct its operations in accordance with the Operations Policy, as approved by the Council by unanimous vote. Any amendment by the Council of the Operations Policy shall require a two-thirds majority, except for those provisions that have been identified in the policy as requiring unanimity to be amended.
2. Access to time on SKA telescopes and other SKA resources shall be in accordance with the Access Policy, as approved by the Council by unanimous vote. Any amendment by the Council of the Access Policy shall require a two-thirds majority, except for those provisions that have been identified in the policy as requiring unanimity to be amended.
3. The SKAO will operate on the principle that Members' and Associate Members' access is proportional to their share in the project, except as decided by unanimous vote of the Council.

ARTICLE 14

Dispute Settlement

Any dispute arising between Members or between a Member, or Members, and the SKAO with regard to the interpretation or application of this Convention which cannot be settled by negotiation shall, at the request of any of the parties to the dispute, be referred to the Permanent Court of Arbitration under the relevant Arbitration Rules of the Permanent Court of Arbitration, unless the parties to the dispute have agreed to another mode of settlement.



ARTICLE 15

Amendments

1. Any Member wishing to propose an amendment to this Convention and its Protocols shall notify the Director-General of its proposal. The Director-General shall promptly circulate any such proposals to all Members. Following a subsequent period of at least three months the Chairperson shall convene a meeting of the Council at which it shall consider whether to adopt and recommend the amendment to Members.

2. Amendments adopted and recommended by the Council shall enter into force for all Members after all Members have accepted them in accordance with their own domestic requirements. Such amendments shall enter into force thirty days after the last notification of acceptance of the proposed amendment has been received by the depositary.

ARTICLE 16

Withdrawal

1. Ten years after the date this Convention enters into force any Member may at any time withdraw from this Convention, by giving written notice of its withdrawal to the depositary. Withdrawal shall be allowed on the condition that the withdrawing Member has fulfilled its obligations, unless the Council decides to waive such obligations.

2. A withdrawing Member shall remain liable for all direct and contingent obligations to the SKAO to which it was subject on the date the withdrawal notice was received by the depositary, until the point at which the withdrawal becomes effective. So long as the withdrawing Member has fulfilled its obligations, withdrawal shall become effective twelve months after the withdrawal notice was received, unless the Council decides that earlier withdrawal should be permitted.

3. A withdrawing Member shall have no claim on the assets of the SKAO or on the amount of the financial contributions it has already made. A withdrawing Member shall not incur any new liability for obligations resulting from operations of the SKAO effected after the date on which the withdrawal notice is received by the depositary.

ARTICLE 17

Termination and Dissolution

1. The Council may decide, by a unanimous vote, to terminate this Convention at any time. Termination shall not take effect until such time as the SKAO's obligations to the Host Countries, including in relation to the decommissioning of the SKA, have been discharged. Once discharged, the Council shall decide the date upon which termination will take effect. Upon termination, the SKAO shall be dissolved and cease to exist as an



International Organisation. Any assets shall be liquidated and any proceeds distributed among Members *pro rata* to the contributions they have made since becoming Members.

2. Any outstanding liabilities incurred by SKAO shall be borne by Members *pro rata* to, and to the extent of, the financial contributions they have been required to provide the SKAO since becoming Members as at the time of the decision to terminate. In case that the obligations or liabilities incurred by SKAO exceed total funds then available to SKAO, the Council shall, by unanimous decision, seek to increase each Member's contribution for such obligation or liability.

ARTICLE 18

Failure to Fulfil Obligations

When the Council decides that a Member has failed to fulfil its obligations arising out of this Convention, including the payment of financial contributions, it shall be called upon by the Council to rectify the failure. If the said Member does not respond to the Council's request in the time imparted to it, the Council voting rights of that Member shall be automatically suspended. The other Members of the Council may decide to take such other action as they consider appropriate in the circumstances, which may include a unanimous decision of the other Members of the Council that the Member ceases to be a Member of the SKAO.

ARTICLE 19

Signature, Ratification, Acceptance, Approval, Accession and Entry into Force

1. This Convention shall be open for signature in Rome on 12 March 2019 and thereafter with the Depositary from 13 March 2019 for all States listed below:

Australia

The People's Republic of China

The Republic of India

The Italian Republic

The Kingdom of the Netherlands

New Zealand

The Portuguese Republic

Kingdom of Sweden



Republic of South Africa

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

2. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the States listed in paragraph 1 in accordance with their domestic requirements. It shall enter into force thirty days after the date on which instruments of ratification, acceptance or approval have been deposited by Australia, the Republic of South Africa, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and two other signatories.
3. This Convention is open to accession by States not listed in Article 19, paragraph 1, and international organisations, subject to Article 6, paragraph 2.
4. For any State or international organisation that deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession subsequent to the entry into force of this Convention, this Convention shall enter into force thirty days following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

ARTICLE 20

Depositary

1. The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall be the depositary for this Convention.
2. The depositary shall:
 - (a) Notify signatories and Members of each signature and the date thereof, and the date of entry into force of this Convention;
 - (b) Notify signatories and Members of each deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession and the date of entry into force of the Convention for that State or international organisation;
 - (c) Inform the Members of the dates of notifications of acceptance and of the date of the entry into force of an amendment;
 - (d) Inform the Members of the date of a withdrawal notice and of the date the withdrawal takes effect;
 - (e) Inform the Members of the date of termination of the Convention; and
 - (f) Inform the Members of a decision of the Council, in accordance with Article 18, that a Member ceases to be a Member of the SKAO and of the date that decision takes effect.
3. Upon the entry into force of this Convention, the depositary shall register it with



the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.



Annex A**Protocol on Privileges and Immunities of the Square Kilometre Array
Observatory**

The Parties to the Convention have agreed as follows:

ARTICLE 1**Definitions**

For the purposes of this Protocol:

- (a) "Expert" means a person named by the SKAO as being in the service of the SKAO for a defined period of time;
- (b) "Family" means, with respect to any person, the spouse or partner and dependent children forming part of such a person's household;
- (c) "Premises" means sites, buildings and facilities or parts thereof, irrespective of ownership, that are occupied exclusively by the SKAO for the performance of its Official Activities;
- (d) "Representatives" means representatives of the Members in attendance at meetings of organs or committees of the SKAO and includes designated delegates, alternates, advisors and secretaries of delegations;
- (e) "Archives" means correspondence, documents, manuscripts, photographs, films, recordings, computer and media data, data carriers and any other similar material belonging to or held by the SKAO and all the information contained therein; and
- (f) "Immunity from legal process" means immunity from jurisdiction and immunity from execution measures.

ARTICLE 2**Immunity from Legal Process**

Within the scope of its Official Activities, the SKAO shall have Immunity from legal process except:

- (a) To the extent that by a decision of the Council the SKAO waives it in a particular case;



- (b) In respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a vehicle belonging to or operated on behalf of the SKAO or in respect of a traffic offence;
- (c) In respect of an arbitration award made under Article 14 of the Convention;
- (d) In the event of an attachment order, pursuant to a decision by the administrative or judicial authorities, of the salaries, wages and emoluments owed by the SKAO to a member of its Staff; and
- (e) In respect of a counter claim relating directly to a main claim brought by the SKAO.

ARTICLE 3

The Premises

1. The Premises shall be inviolable. Any person having the authority to enter any place under any legal provision shall not exercise that authority in respect of the Premises unless permission to do so has been given by the Director-General or by the head of the Premises designated by the Director-General and acting on the Director-General's behalf.
2. Such permission may be presumed in the event of fire or other emergencies requiring prompt protective action. Any person who has entered the Premises with the presumed permission of the Director-General or by the Head of the Premises shall, if so requested by the Director-General or by the Head of the Premises, leave the Premises immediately.
3. The Director-General shall notify each relevant Member State of the names of Heads of Premises located within its jurisdiction.
4. The SKAO shall not allow its Premises to be used for any unlawful activity or to act as a haven or refuge to any person facing any judicial or administrative procedures in a Member State.
5. The Archives wherever they may be located and by whomsoever held shall be inviolable at all times.



ARTICLE 4

Exemption from Direct Taxation

Within the scope of its Official Activities, the SKAO, its assets, property, income, gains, operations and transactions shall be exempt from all direct taxes, with the exception of the proportion which represents a charge for specific services rendered.

ARTICLE 5

Exemption from Customs and Indirect Taxes

1. The SKAO shall be exempted from value added tax in respect of goods and services (including publications, information material and motor vehicles), which are of substantial value and necessary for Official Activities. The exemption may be provided at the point of sale or through a subsequent reimbursement, consistent with the relevant practice followed by each Member State. Restrictions on the number of motor vehicles exempt from value added tax may be applied, consistent with a Member State's domestic legislation and policy.
2. The SKAO shall be exempted from duties (whether of customs or excise) and taxes on the importation of goods, including publications, which are of substantial value, imported by it for its official use.
3. Such exemptions shall be subject to compliance with such conditions as the Member State may prescribe, including for the protection of the revenue and import or export controls.
4. No exemption shall be granted under this Article in respect of goods purchased or imported, or services provided, for the personal benefit of Staff.
5. National laws and regulations concerning the importation and exportation of goods and services continue to apply in all other aspects, including biosecurity and quarantine laws and regulations.
6. Member States may exempt any in-kind contributions they make to the SKAO from value added tax.

ARTICLE 6

Resale of Goods

1. Goods which have been acquired or imported under Article 5 shall not be sold, given away, hired out or otherwise disposed of in the territory of a Member State unless that Member State has been informed beforehand and any relevant duties and taxes have been paid and any conditions agreed with that Member State have been complied with.



2. The duties and taxes to be paid shall be calculated by the Member State on the basis of the rates prevailing and the value of the goods on the date at the time of disposal. The Member State shall provide the SKAO with the necessary instructions regarding the procedure to be followed.

ARTICLE 7

Privileges and Immunities of Staff including the Director-General

1. The Director-General and all Staff who discharge their functions in a Member State shall, together with members of their Family, and except to the extent that in any particular case such immunity has been waived by the competent authority set out in Article 11, enjoy the following privileges and immunities:

- (a) Immunity from legal process in respect of all acts performed by them in their official capacity, including their words spoken or written. This immunity shall continue to be accorded even after the termination of their employment with the SKAO. This immunity shall not apply to road traffic offences and damage resulting from a vehicle driven by them;
- (b) The same exemptions from measures restricting immigration and government aliens' registration that are generally accorded to members of personnel of international organisations;
- (c) Exemption from compulsory public service;
- (d) Inviolability of all their official papers and documents related to the exercise of their function within the scope of the Official Activities of the SKAO;
- (e) Salaries and emoluments, but not pensions and annuities, paid by SKAO to its Director-General and Staff in respect of their active service with SKAO shall be exempt from domestic income tax;
- (f) In the event that it establishes its own social security scheme, the SKAO, its Director-General and Staff shall be exempt from all compulsory contributions to domestic social security bodies, and shall not be entitled to such benefits, subject to agreement between the SKAO and Members; and
- (g) The right to import duty-free their furniture and personal effects (including at least one motor vehicle) at the time of first taking up their post and the right on the termination of their functions to export duty-free their furniture and personal effects, subject in both cases to the conditions governing the disposal of goods imported into the Member State duty-free and to the general restrictions applied in Member States to imports and exports.



2. No Member State is obliged to extend the privileges and immunities referred to in the present Article, paragraph 1(b), (c), (e), (f) and (g), to its own nationals or permanent residents.

ARTICLE 8

Privileges and Immunities of Representatives

1. Representatives who discharge their functions in a Member State shall, and except to the extent that in any particular case such immunity has been waived by the competent authority set out in Article 11, enjoy the following privileges and immunities:
 - (a) Immunity from legal process in respect of all acts performed by them in their official capacity, including their words spoken or written. This immunity shall continue to be accorded even after they cease to be a Representative. This immunity shall not apply to road traffic offences and damage resulting from a vehicle driven by them;
 - (b) Inviolability of all their official papers and documents related to the exercise of their function within the scope of the Official Activities of the SKAO; and
 - (c) Member States shall take measures to facilitate the free movement of Representatives in the exercise of their functions, in accordance with domestic law.
2. The SKAO shall provide suitable accreditation or authorisation documentation to Representatives.
3. No Member State is obliged to extend the privileges and immunities referred to in the present Article, paragraph 1.(c), to its own nationals or permanent residents.

ARTICLE 9

Experts

1. Experts shall enjoy inviolability for all their official papers and documents to the extent necessary for the carrying out of their functions on behalf of the SKAO, including during journeys made in carrying out their functions.
2. Member States shall take measures to facilitate the free movement of Experts in the exercise of their functions, in accordance with domestic law.



ARTICLE 10

Cooperation with the Authorities of Member States

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying privileges and immunities under Articles 7, 8 and 9 to respect the laws and regulations of the Member State in whose territory they may operate in their official capacity.
2. The SKAO shall cooperate at all times with the relevant authorities of Member States to facilitate the enforcement of their laws and to prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges and immunities referred to in this Protocol.

ARTICLE 11

Purpose and waiver of Privileges and Immunities

1. The privileges and immunities provided for in this Protocol are not established for the personal benefit of those persons in whose favour they are accorded. Their purpose is solely to ensure unimpeded functioning of the SKAO and the complete independence of the persons to whom they are accorded.
2. Competent authorities have a duty to waive any relevant immunity in all cases wherever retaining it would impede the course of justice and it can be waived without prejudicing the interests of the SKAO.
3. The competent authorities referred to in the present Article, paragraph 2, are:
 - (a) Member States, in the case of their Representatives;
 - (b) The Council, in the case of the Director-General; and
 - (c) The Director-General in the case of all Staff, Family members of Staff, Experts or any other person or persons enjoying immunities under this Protocol.



Annex B**Financial Protocol of the Square Kilometre Array Observatory**

The Parties to the Convention,

AIMING to provide a policy framework under which all financial transactions and other such related financial matters will take place;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1**Definitions**

For the purposes of this Protocol:

- (a) "Initial Funding Schedule" means the first Funding Schedule for the SKA Project;
- (b) "Financial Rules" means any rules, processes and procedures that implement the requirements of this Financial Protocol, and are approved by the Council from time to time.

ARTICLE 2**Financial Management**

The SKAO shall follow the principles of sound financial management, efficiency, transparency and accountability in the planning and management of financial resources.

ARTICLE 3**Funding Schedule**

1. Each Funding Schedule shall be approved by unanimous vote of the Council.
2. Each Member and Associate Member shall contribute in accordance with the relevant Funding Schedule.
3. An Initial Funding Schedule shall be approved by unanimous vote at the first Council meeting or as soon as appropriate thereafter.
4. Financial contributions made by Members and Associate Members shall be executed in accordance with a method as described in the relevant Funding Schedule.



5. A payment schedule, for the purposes of describing minimum cash contributions as well as terms and conditions for any other payments to be made by Members and Associate Members over a prescribed period, shall be submitted by the Director-General for approval by decision of the Council. Members and Associate Members shall be required to pay minimum cash contributions.

6. Where the financial contributions intended to be made by a Member or Associate Member in terms of the relevant Funding Schedule are not aligned with the payment schedule referred to in paragraph 5 of this Article, a suitable profile of contributions shall be agreed with the Director-General prior to approval of the payment schedule by decision of the Council. The Director-General shall take into consideration these arrangements in subsequent payment schedules.

7. Members and Associate Members may make voluntary contributions in addition to those provided for in the Funding Schedule.

ARTICLE 4

Reviews and Amendments of a Funding Schedule

1. The Council may undertake reviews of Funding Schedules for the purposes of amendment, if required, in accordance with the Financial Rules.
2. The Council, by unanimous vote, may amend a Funding Schedule at any time, but must do so before the expiry date of the relevant Funding Schedule.
3. The Council, by unanimous vote, may add new Members and Associate Members to a Funding Schedule, according to such terms as it prescribes.
4. No review or amendment of a Funding Schedule may result in a change in the financial contributions to be made by any Member or Associate Member, unless agreed by that Member or Associate Member.

ARTICLE 5

Project Participation

1. Further to Article 10, paragraph 4, of the Convention, rules and regulations concerning the share basis of project participation shall be approved by decision of the Council.
2. The proportion of financial contributions made by Members and Associate Members to operations, which includes the cost for operations, upgrades and decommissioning, shall be equal to the proportion of financial contributions towards construction. Financial contributions that cause the proportional share for construction



and operations to be unequal, and the manner in which they are made, shall only be allowed if agreed by decision of the Council.

ARTICLE 6

Approval of Budgets

1. A double majority shall be required for the approval of budgets by the Council.
2. A double majority is defined as when the same decision is approved by both a two-thirds majority according to weighted voting and a two-thirds majority according to the number of Members present and voting.
3. Weighted voting is defined to be the use of voting rights by each Member for decision making. A voting right is determined by each Member's current project share, as prescribed in the Funding Schedule.

ARTICLE 7

Host Countries

1. Assets and infrastructure made available by a Host Country in accordance with a host agreement entered into between a Host Country and the SKAO, and incorporated into SKA-1 or any subsequent phase of the SKA Project, shall be valued by a methodology agreed to between the Host Country and the SKAO, and approved by decision of the Council.
2. The value of assets and infrastructure made available, and incorporated, under paragraph 1 of this Article, shall be credited by the Council as a financial contribution towards the construction budget of a subsequent phase to SKA-1, unless otherwise agreed with that Host Country.

ARTICLE 8

Loans and Liabilities

1. The SKAO may, following Council approval by decision, obtain loans and incur debt, within the limits specified by the Financial Rules. No Member or Associate Member will incur any additional financial obligations to the SKA Observatory, as a result of a decision to obtain a loan or incur debt, without its explicit agreement to incur such a responsibility.
2. The SKAO may establish a fund for future liabilities associated with construction, operation, upgrade and decommissioning of any or all astronomical facilities to be established by the SKAO. Financial liabilities for Members and Associate Members may



not exceed the financial commitments as prescribed in the relevant Funding Schedule, unless otherwise agreed by unanimous vote of the Council.



IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

OPENED for signature in Rome on 12. March 2019 in the English language, in one original.

[Signature]
For the Government of Australia Place Date Rome 12/3/19

[Signature]
For the Government of the People's Republic of China Place Date Rome 20.9.3.12

For the Government of the Republic of India Place Date

[Signature]
For the Government of the Italian Republic Place Date Rome 12-03-19

[Signature]
For the Government of the Kingdom of the Netherlands Place Date Rome 12-03-19

For the Government of New Zealand Place Date

[Signature]
For the Government of the Portuguese Republic Place Date Rome 12/3/19

[Signature]
For the Government of the Kingdom of Sweden Place Date

[Signature]
For the Government of the Republic of South Africa Place Date Rome 12/3/2019

[Signature]
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Place Date Rome 12/3/2019



Certified a true copy:



A handwritten signature in black ink, which appears to be "Chris D. Brown". Below the signature is a long, thin diagonal line.

(For the Secretary of State)



**CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'OSSERVATORIO SQUARE
KILOMETRE ARRAY**



CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'OSSERVATORIO SQUARE KILOMETRE ARRAY

Gli Stati parte di questa Convenzione,
DESIDEROSI di realizzare uno dei progetti scientifici più visionari e ambiziosi del XXI secolo attraverso un'importante cooperazione internazionale;
IMPEGNATI a testare i limiti dell'ingegneria e della ricerca scientifica e ad esplorare le questioni fondamentali nel campo dell'astronomia e della fisica;
TENENDO CONTO che lo Square Kilometre Array sarà un radiotelescopio di ultima generazione con un potenziale di scoperta molto più grande di qualsiasi altro strumento esistente;
RICONOSCENDO che la portata e gli obiettivi dello Square Kilometre Array richiedono uno sforzo globale con investimenti a lungo termine;
CONDIVIDENDO il potenziale della scoperta scientifica quale contributo al progresso della tecnologia e dell'innovazione e per offrire un vantaggio più ampio all'industria e alla società;
IMPEGNATI nella piena realizzazione del Progetto Square Kilometre Array;
RICONOSCENDO il lavoro preparatorio svolto dalla Square Kilometre Array Organization nella realizzazione dell'Osservatorio Square Kilometre Array
IMPEGNATI in un'organizzazione in cui diversità e uguaglianza siano promosse e rispettate;
HANNO CONVENUTO quanto segue:

*Articolo 1**Definizioni*

Ai fini della presente Convenzione e dei suoi Protocolli:

- (a) "SKAO" indica l'Osservatorio Square Kilometre Array;
- (b) "SKA" indica il radiotelescopio Square Kilometre Array;
- (c) "Progetto SKA" indica lo sforzo globale per costruire, mantenere, gestire e infine dismettere lo SKA;
- (d) "SKA-1" indica la fase iniziale del Progetto SKA;
- (e) "Paese Sede" indica lo Stato in cui è situata la sede principale di SKAO;
- (f) "Paese Ospitante" indica uno Stato in cui è ospitato il Progetto SKA;
- (g) "Membro" indica uno Stato o un'organizzazione internazionale che è parte della presente Convenzione;
- (h) "Membro Associato" indica uno Stato o un'organizzazione internazionale che non è parte della presente Convenzione e che è ammessa allo SKAO ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3;
- (i) si stabilisce che il "Fair Work Return" (ritorno bilanciato) si intende raggiunto quando il valore cumulativo dei beni, dei lavori e dei servizi forniti da un Membro attraverso procedure di appalto rispecchia in ampia misura il contributo finanziario impegnato dallo stesso Membro;
- (j) "Attività Ufficiali" indica tutte le attività intraprese in conformità con la Convenzione incluse le attività amministrative della SKAO;
- (k) "Personale" indica il personale dello SKAO o il personale distaccato presso lo SKAO; e
- (l) "Piano di contribuzione finanziaria" indica un programma che stabilisce i contributi finanziari, i termini e le condizioni di partecipazione dei Membri e dei Membri Associati per la costruzione e il funzionamento dello SKAO.



*Articolo 2**Istituzione e status di SKAO*

1. Lo SKAO è istituito come organizzazione internazionale con personalità giuridica. E' dotato delle capacità necessarie per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adempimento dei suoi scopi, tra cui:

- (a) Contrarre;
- (b) Acquisire e alienare beni immobili e mobili; e
- (c) Stare in giudizio.

2. Il Paese Sede sarà il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la sede principale dello SKAO sarà a Jodrell Bank.

3. Lo SKAO stipulerà accordi di sede con il Paese Sede e con i Paesi Ospitanti relativi all'istituzione di SKAO e del Progetto SKA. Tali accordi dovranno essere approvati all'unanimità dal Consiglio.

*Articolo 3**Finalità di SKAO*

1. La finalità di SKAO è di facilitare e promuovere una collaborazione globale nel campo della radioastronomia con l'obiettivo di produrre scienza innovativa. Il primo obiettivo di questa collaborazione globale è l'attuazione del Progetto SKA.

2. Previa decisione del Consiglio, lo SKAO potrà avviare o contribuire ad altri progetti, oltre al Progetto SKA, relativi alla scienza o alle tecnologie della radioastronomia, e alle loro applicazioni. La partecipazione dei Membri e dei Membri Associati in tali altri progetti è facoltativa.

*Articolo 4**Privilegi e immunità*

1. Tutti i Membri dovranno concedere i privilegi e le immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Osservatorio Square Kilometre Array, allegato (Allegato A) e parte integrante della Convenzione.

2. Tutti i privilegi e le immunità saranno garantiti al solo fine di facilitare le Attività Ufficiali di SKAO e la realizzazione dei suoi obiettivi.

*Articolo 5**Progetto SKA*

1. Il Progetto SKA dovrà essere progettato per essere in grado di produrre scienza innovativa con una combinazione di sensibilità, risoluzione angolare e velocità di rilevamento che superi di gran lunga gli attuali strumenti di ultima generazione relativi alle frequenze radio.

2. Il Progetto SKA dovrà essere consegnato in fasi, a partire da SKA-1, con l'intento di procedere attivamente alle fasi successive.

3. SKA-1 sarà ospitato in Australia e nella Repubblica del Sud Africa. I componenti di SKA-1, situati in ciascun Paese ospitante, e i componenti della sede principale di SKAO situati nel Paese



sede, dovranno essere descritti in un documento tecnico che dovrà essere approvato con decisione unanime del Consiglio.

4. Le fasi successive del Progetto SKA inizieranno dopo l'approvazione del Consiglio. La partecipazione alla costruzione di tali fasi successive sarà facoltativa. I contributi finanziari per l'attuazione di una fase successiva sono determinati in conformità con il Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array.

Articolo 6

Partecipazione e altre forme di cooperazione

1. Le Parti della presente Convenzione saranno Membri di SKAO. L'adesione è aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali.
2. Il Consiglio può decidere, all'unanimità, di ammettere a SKAO nuovi membri conformemente alla presente Convenzione e alle condizioni ivi contenute. Quando la Convenzione entra in vigore per quello Stato o una organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, tale soggetto diviene Membro e sarà vincolato ai termini stabiliti dal Consiglio.
3. Il Consiglio può decidere, all'unanimità, di ammettere Membri Associati a SKAO alle condizioni da esso stabilite. Tali condizioni dovranno assicurare che i Membri Associati non godano di benefici equivalenti a quelli dei Membri. L'adesione in qualità di Membri Associati è aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali.
4. Il Consiglio può decidere, all'unanimità, di invitare altri soggetti quali Stati, organizzazioni internazionali e istituzioni, a cooperare con SKAO. SKAO può stipulare accordi in tal senso con tali soggetti. Tali accordi e disposizioni richiedono l'approvazione con delibera del Consiglio.

Articolo 7

Organi

SKAO è costituito dal Consiglio e da un Direttore Generale assistito dal Personale.

Articolo 8

Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo direttivo di SKAO. Ciascun membro è rappresentato nel Consiglio da un massimo di due rappresentanti, uno dei quali è il rappresentante con diritto di voto autorizzato ad agire e a votare per suo conto. I rappresentanti possono essere assistiti da consulenti.
2. Il Consiglio è responsabile della direzione strategica e scientifica complessiva di SKAO, della sua buona gestione e della realizzazione dei suoi scopi. Avrà tutti i poteri necessari e dovuti per adempiere efficacemente alle sue responsabilità.
3. Oltre alle funzioni stabilite altrove nella presente Convenzione, il Consiglio:
 - a) nomina il Direttore Generale e approva la nomina di altro personale di alto livello, in conformità con il Regolamento del Personale;
 - b) approva le politiche, le regole e i regolamenti di SKAO, incluse le questioni scientifiche, tecniche, finanziarie e amministrative, nonché l'accesso a SKA e ai suoi dati;
 - c) approva il bilancio e vigila sulla spesa e sull'attività finanziaria;



- (d) nomina i revisori dei conti;
 - (e) approva e pubblica i bilanci annuali certificati;
 - (f) approva e pubblica le relazioni annuali; e
 - (g) adotta ulteriori opportune misure, che dovessero rendersi necessarie per il funzionamento di SKAO.
4. In ciascuna riunione, convocata di persona o in remoto, e per qualsiasi decisione del Consiglio è richiesto il quorum dei due terzi dei Membri. I Membri che non hanno diritto di voto non saranno conteggiati ai fini del quorum.
5. Ciascun Membro dispone di un voto in seno al Consiglio, salvo diversa indicazione.
6. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di due terzi, salvo diversa indicazione.
7. Nel determinare l'unanimità o le maggioranze previste dalla presente Convenzione o dal Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array, non si terrà conto del Membro che è assente, non partecipa al voto, si astiene o non ha diritto di voto.
8. La scelta del Paese Sede e di ciascun Paese Ospitante potrà essere modificata, secondo quanto previsto dall'articolo 15, con un voto unanime del Consiglio.
9. Per i progetti approvati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i Membri non avranno un diritto di voto, se non hanno accettato di fornire un contributo finanziario.
10. Fatti salvi i termini della presente Convenzione, il Consiglio stabilisce il proprio Regolamento Interno.
11. Il Consiglio elegge un Presidente e un Vice-Presidente per un mandato di due anni. Il Presidente e il Vice-Presidente non potranno essere eletti per più di due volte.
12. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio in conformità con il Regolamento Interno. Il Consiglio si riunirà nei modi e nei tempi richiesti, ma non meno di una volta all'anno.
13. Il Consiglio istituirà un Comitato Finanziario nel quale ogni Membro è rappresentato. Il Consiglio istituirà tutti gli altri comitati necessari per raggiungere lo scopo di SKAO. Il Consiglio stabilisce il mandato e l'adesione a tali comitati.

Articolo 9

Direttore Generale e Personale

1. Il Consiglio nomina un Direttore Generale per un periodo determinato e può terminare il mandato in qualunque momento, in conformità con il Regolamento del Personale approvato, con delibera, dal Consiglio. Il Direttore Generale agisce in qualità di amministratore delegato di SKAO e ne è il rappresentante legale. Il Direttore Generale riferisce al Consiglio.
2. Le funzioni del Direttore Generale sono le seguenti:
- (a) dirige il progetto, gli aspetti operativi e finanziari, secondo quanto stabilito dal Consiglio;
 - (b) presenta la relazione annuale al Consiglio;
 - (c) presenta il bilancio preventivo al Consiglio;
 - (d) presenta i bilanci annuali certificati al Consiglio;
 - (e) partecipa alle riunioni del Consiglio a titolo consultivo salvo che il Consiglio non decida altrimenti;
 - (f) è responsabile della gestione generale di SKAO;
 - (g) è responsabile per la salute e la sicurezza; e
 - (h) svolge tutti gli altri compiti assegnati dal Consiglio.



3. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), il Direttore Generale è assistito da personale scientifico, tecnico e amministrativo che riterrà necessario nei limiti autorizzati dal Consiglio. Tale personale sarà assunto e licenziato dal Direttore Generale in conformità con il Regolamento del Personale.
4. Il Direttore Generale e il Personale rispetteranno la dimensione internazionale di SKAO e svolgeranno i loro compiti nell'interesse esclusivo di SKAO.

Articolo 10

Aspetti finanziari

1. SKAO svolgerà i propri affari finanziari conformemente al Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array, allegato e (allegato B) parte integrante della presente Convenzione.
2. I Membri e i Membri Associati apportano contributi finanziari in conformità ai Piani di contribuzione finanziaria, approvati dal Consiglio nel rispetto del Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array.
3. I Piani di contribuzione finanziaria possono essere emendati in conformità con il Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array.
4. I Membri e i Membri Associati avranno quote associative nel Progetto SKA proporzionali ai loro contributi finanziari impiegati per il Progetto SKA.

Articolo 11

Diritti di proprietà intellettuale

1. SKAO si doterà di un Regolamento sulla proprietà intellettuale che sarà approvato dal Consiglio all'unanimità. Qualsiasi modifica, da parte del Consiglio, del Regolamento sulla proprietà intellettuale richiederà una maggioranza di due terzi, fatta eccezione per quelle disposizioni, identificate nel Regolamento, per la cui modifica è richiesta l'unanimità.
2. Tale Regolamento dovrà garantire che la proprietà intellettuale sia gestita in modo tale da minimizzare i rischi e i costi legati alla proprietà intellettuale per lo SKAO.
3. Tale Regolamento dovrà definire il riferimento secondo cui, al di fuori dell'ambito SKA, i soggetti partecipanti ai progetti realizzati dallo SKAO saranno in grado di sfruttare eventuali innovazioni da essi derivanti.
4. Il Consiglio potrà decidere di concedere l'accesso alla proprietà intellettuale di conoscenze acquisite attraverso la concessione di sublicenze non esclusive, mondiali, esenti da diritti d'autore, perpetue e irrevocabili ai contributori SKA, in base alle quali sarà consentito l'utilizzo di tali prodotti di innovazione e di lavoro, subordinatamente all'ottenimento di licenze appropriate in base ai precedenti diritti di proprietà intellettuale e diritti di proprietà intellettuale di terzi, ai fini del Progetto SKA e per altri scopi di ricerca e istruzione a scopo non commerciale, a condizione che tali sublicenze non coprano attività intraprese dai sublicenziatari in concorrenza con il proprietario della proprietà intellettuale di conoscenze acquisite.



*Articolo 12**Appalti e acquisti*

1. L'obiettivo principale della gestione degli appalti sarà quello di acquisire con successo i beni, i lavori e i servizi necessari per realizzare il Progetto SKA attraverso contributi finanziari, sia in denaro che in natura o con una combinazione di entrambi i modi, gestendo efficacemente il rischio.
2. Il regolamento in materia di appalti sarà approvato dal Consiglio all'unanimità. Qualsiasi modifica da parte del Consiglio sul Regolamento in tema di appalti richiede una maggioranza di due terzi, ad eccezione di quelle disposizioni di cui al Regolamento che richiedono l'unanimità per la loro modifica.
3. Gli appalti devono essere attuati sulla base dei principi di Fair Work Return (ritorno bilanciato), equità, trasparenza e competitività.

*Articolo 13**Operazioni e accesso*

1. Lo SKAO dovrà condurre le sue attività in modo conforme al Regolamento sulle operazioni, approvato dal Consiglio all'unanimità. Qualsiasi modifica del Consiglio avente ad oggetto il Regolamento sulle operazioni richiede una maggioranza dei due terzi, ad eccezione di quelle disposizioni, identificate dal Regolamento, che richiedono l'unanimità per la loro modifica.
2. L'accesso al tempo osservativo dei telescopi SKA e delle altre risorse SKA dovrà essere conforme al Regolamento di accesso, approvato dal Consiglio all'unanimità. Qualsiasi modifica da parte del Consiglio del Regolamento di accesso richiede una maggioranza di due terzi, fatta eccezione per quelle disposizioni di cui al Regolamento che richiedono l'unanimità per la loro modifica.
3. SKAO opererà in base al principio secondo cui l'accesso dei Membri e dei Membri Associati è proporzionale alla loro partecipazione al progetto, salvo decisione deliberata all'unanimità dal Consiglio

*Articolo 14**Risoluzione delle controversie*

Qualsiasi controversia tra Membri o tra un Membro, o più Membri, e SKAO relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non potrà essere risolta mediante negoziazione, dovrà essere sottoposta, su richiesta di una delle Parti della controversia, alla Corte permanente di arbitrato, ai sensi delle pertinenti norme sull'arbitrato della Corte permanente di arbitrato, salvo che le Parti della controversia non abbiano concordato un altro metodo di risoluzione della controversia.

Articolo 15

Modifiche

1. Ogni Membro che intende proporre una modifica della presente Convenzione e dei suoi Protocolli dovrà notificare la propria proposta al Direttore Generale. Il Direttore Generale trasmetterà tempestivamente tali proposte a tutti i Membri. Trascorso un periodo di almeno tre mesi, il presidente convocherà una riunione del Consiglio nella quale si valuterà se adottare e raccomandare la modifica ai Membri.
2. Le modifiche adottate e raccomandate dal Consiglio entreranno in vigore per tutti i Membri dopo che tutti i Membri li avranno accettati in conformità con le normative nazionali. Tali modifiche entreranno in vigore trenta giorni dopo che l'ultima notifica di accettazione della modifica proposta sia stata ricevuta dal depositario.

*Articolo 16**Ritiro*

1. Dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Membro potrà in qualsiasi momento recedere dalla presente Convenzione, dando comunicazione scritta del suo recesso al depositario. Il recesso è ammesso a condizione che il Membro che intenda recedere abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo che il Consiglio non decida di sollevarlo da tali obblighi.
2. Il Membro che recede rimarrà responsabile di tutti gli obblighi diretti e contingenti nei confronti di SKAO cui era soggetto alla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di recesso fino al momento in cui il recesso diverrà effettivo. Il recesso sarà efficace dodici mesi dopo la ricezione della notifica del recesso, salvo che il Consiglio non decida di autorizzare il ritiro in tempi minori e a condizione che il Membro che recede abbia adempiuto ai suoi obblighi.
3. Il Membro che recede non potrà avanzare pretese rispetto alle attività di SKAO o all'ammontare dei contributi finanziari che ha già versato. Il Membro che recede non dovrà incorrere in alcuna nuova responsabilità per obblighi derivanti da operazioni di SKAO effettuate dopo la data in cui la notifica del recesso sia stata ricevuta dal depositario.

*Articolo 17**Risoluzione e scioglimento*

1. La presente Convenzione potrà essere risolta, in qualunque momento, con voto unanime del Consiglio. La risoluzione non avrà efficacia finché gli obblighi di SKAO, nei confronti dei Paesi Ospitanti, anche in relazione alla dismissione dello SKA, non siano stati adempiuti. Una volta adempiuti, il Consiglio deciderà la data dalla quale decorrerà l'efficacia della risoluzione. In caso di risoluzione, SKAO sarà sciolto e cesserà di esistere come Organizzazione Internazionale. Qualsiasi attività sarà liquidata e il ricavato verrà distribuito tra i Membri in misura proporzionale rispetto ai contributi versati da quando ne sono divenuti Membri.
2. Eventuali passività di SKAO saranno poste a carico dei Membri in misura proporzionale rispetto ai contributi versati, da quando ne sono divenuti Membri e fino al momento della decisione di risoluzione. Nel caso in cui gli obblighi o le passività sostenuti da SKAO eccedano i fondi totali disponibili in quel momento, il Consiglio, con decisione unanime, provvederà ad aumentare il contributo di ciascun Membro per tale obbligo o responsabilità.



*Articolo 18**Mancato adempimento degli obblighi*

Quando il Consiglio decide che un Membro non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, compreso il pagamento dei contributi finanziari, è invitato dal Consiglio a correggere l'inadempimento. Se il suddetto Membro non risponde alla richiesta del Consiglio entro il termine indicato, i diritti di voto nel Consiglio di tale Membro saranno automaticamente sospesi. Gli altri Membri del Consiglio potranno decidere di adottare qualsiasi altra misura ritenuta opportuna in tali circostanze, inclusa la decisione unanime degli altri Membri del Consiglio secondo cui il Membro cessa di essere un Membro di SKAO.

*Articolo 19**Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione e entrata in vigore*

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Roma il e successivamente depositata per tutti gli Stati elencati qui di seguito:

Australia

Repubblica Popolare Cinese

Repubblica dell'India

Repubblica Italiana

Regno dei Paesi Bassi

Nuova Zelanda

Repubblica del Portogallo

Regno di Svezia

Repubblica Sudafricana

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

2. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati elencati al paragrafo 1 in conformità con le normative nazionali. Essa entrerà in vigore trenta giorni dopo la data in cui gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione siano stati depositati dall'Australia, dalla Repubblica Sudafricana, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e da altri due firmatari.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati non elencati all'articolo 19, paragrafo 1, e alle organizzazioni internazionali, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2.

4. Per ogni Stato o organizzazione internazionale che deposita la sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito della sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

*Articolo 20**Depositario*

1. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sarà il depositario della presente Convenzione.

2. Il depositario:



- (a) comunicherà ai firmatari e ai Membri ciascuna firma e la relativa data, e la data di entrata in vigore della presente Convenzione;
- (b) informerà i firmatari e i Membri di ciascun deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e la data di entrata in vigore della Convenzione per tale Stato o organizzazione internazionale;
- (c) informerà i Membri delle date di notifica dell'accettazione e della data di entrata in vigore di una modifica;
- (d) informerà i membri della data di notifica di recesso e della data dalla quale il ritiro avrà efficacia;
- (e) informerà i Membri della data di cessazione della Convenzione; e
- (f) informerà i Membri della decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 18, che un Membro cessa di essere Membro di SKAO e della data dalla quale tale decisione avrà efficacia.
3. All'entrata in vigore della presente Convenzione, il depositario la registrerà presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
- IN FEDE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
- APERTO per la firma a Roma il in lingua inglese, in un originale.

SOTTOSCRIZIONI

.....
.....
.....



ALLEGATO A

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Osservatorio Square Kilometre Array

Gli Stati parte della Convenzione hanno concordato quanto segue:

*Articolo 1**Definizioni*

Ai fini del presente Protocollo:

- a) "Esperto" indica una persona nominata dallo SKAO in servizio presso lo SKAO per un periodo di tempo definito;
- (b) "Famiglia" indica, rispetto a qualsiasi persona, il coniuge o il partner e i figli a carico di tale persona e che ne costituiscono il nucleo familiare;
- (c) "Locali" indica i siti, edifici e strutture o parti di essi, indipendentemente dalla proprietà, che sono occupati esclusivamente dallo SKAO per lo svolgimento delle sue Attività Ufficiali;
- (d) "Rappresentanti" indica i rappresentanti dei Membri che partecipano alle riunioni di organi o comitati dello SKAO e comprende delegati designati, supplenti, consulenti e segretari delle delegazioni;
- (e) "Archivi" indica la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, film, registrazioni, dati informatici e multimediali, supporti di dati e qualsiasi altro materiale simile appartenente o custodito dallo SKAO e tutte le informazioni in esso contenute; e
- (f) "Immunità dal processo legale" indica l'immunità dalla giurisdizione e l'immunità dalle misure esecutive.

*Articolo 2**Immunità da procedimenti legali*

Nell'ambito delle sue attività ufficiali, lo SKAO gode dell'immunità da procedimenti legali ad eccezione:

- (a) nella misura in cui, in un caso particolare, con una decisione del Consiglio, lo SKAO vi rinunci;
- (b) in relazione ad un'azione civile da parte di terzi per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo appartenente o utilizzato per conto dello SKAO o in relazione ad un'infrazione stradale;
- (c) in relazione ad una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione;
- (d) nel caso di un ordine di sequestro conservativo, in seguito ad una decisione delle autorità amministrative o giudiziarie, degli stipendi, salari ed emolumenti dovuti dallo SKAO a un membro del suo Personale; e
- (e) in relazione ad una contro denuncia direttamente collegata ad una denuncia principale proposta dallo SKAO.



*Articolo 3**I locali*

1. I Locali sono inviolabili. Chiunque abbia libero accesso in virtù di una qualsiasi disposizione legale non può esercitare tale autorità nei confronti dei locali, a meno che non sia stato autorizzato dal Direttore Generale o dal Responsabile dei Locali nominato dal Direttore Generale e che agisce per conto del Direttore Generale.
2. Tale permesso può essere presunto in caso di incendio o altre emergenze che richiedano un'azione protettiva immediata. Chiunque sia entrato nei Locali con presunto permesso del Direttore Generale o del Responsabile dei Locali, deve lasciare immediatamente i locali se richiesto dal Direttore Generale o dal Responsabile dei Locali.
3. Il Direttore Generale notifica a ciascuno Stato Membro interessato i nomi dei Responsabili dei Locali situati nella sua giurisdizione.
4. Lo SKAO non consente che i suoi Locali siano utilizzati per attività illecite o fungano da rifugio o da asilo per chiunque stia affrontando una procedura giudiziaria o amministrativa in uno Stato Membro.
5. Gli Archivi ovunque situati e da chiunque custoditi sono sempre inviolabili.

*Articolo 4**Esenzione dall'imposizione diretta*

Nell'ambito delle sue attività ufficiali, lo SKAO, i suoi beni, proprietà, entrate, guadagni, operazioni e transazioni sono esenti da tutte le imposte dirette, ad eccezione della quota che rappresenta una commissione per servizi specifici resi.

*Articolo 5**Esenzione dalle dogane e dalle imposte indirette*

1. Lo SKAO è esentato dall'imposta sul valore aggiunto per beni e servizi (comprese pubblicazioni, materiale informativo e veicoli a motore), che sono di valore sostanziale e necessari per le Attività Ufficiali. L'esenzione può essere concessa alla vendita o tramite un successivo rimborso, conformemente alla prassi corrispondente seguita da ciascuno Stato Membro. Possono essere applicate restrizioni sul numero di veicoli a motore esenti dall'imposta sul valore aggiunto, in linea con la legislazione e la politica di uno Stato Membro.
2. Lo SKAO è esentato dai dazi (doganali o accise) e dalle imposte sull'importazione di beni, comprese le pubblicazioni di valore sostanziale, da esso importate per uso ufficiale.
3. Tali esenzioni sono subordinate al rispetto delle condizioni che lo Stato membro può prescrivere, anche per quanto riguarda la protezione delle entrate e dei controlli all'importazione o all'esportazione.
4. Ai sensi del presente articolo non è concessa alcuna esenzione in relazione ai beni acquistati o importati o ai servizi forniti a beneficio del Personale.
5. Le leggi e i regolamenti nazionali relativi all'importazione e all'esportazione di beni e servizi continuano ad essere applicati in tutti gli altri aspetti, incluse le leggi e i regolamenti sulla biosicurezza e la quarantena.



6. Gli Stati membri possono esentare dall'imposta sul valore aggiunto ogni contributo in natura da essi versato allo SKAO.

Articolo 6

Rivendita di merci

1. Le merci acquistate o importate a norma dell'Articolo 5 non possono essere vendute, donate, date a noleggio o altrimenti cedute nel territorio di uno Stato Membro, a meno che detto Stato Membro non sia stato informato in anticipo e siano stati pagati tutti i dazi e le tasse pertinenti e siano state rispettate tutte le condizioni concordate con tale Stato Membro.

2. I dazi e le tasse da pagare sono calcolati dallo Stato Membro in base alle aliquote vigenti e al valore dei beni al momento della cessione. Lo Stato Membro deve fornire allo SKAO le necessarie istruzioni relative alla procedura da seguire.

Articolo 7

Privilegi e immunità del Personale, compreso il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale e tutto il personale che svolge le sue funzioni in uno Stato Membro, insieme ai membri della sua famiglia, eccetto il caso in cui l'immunità sia stata revocata dall'autorità competente di cui all'Articolo 11, gode dei seguenti privilegi e immunità:

(a) immunità dai procedimenti giudiziari in relazione a tutti gli atti da loro compiuti nella loro veste ufficiale, comprese le parole pronunciate o scritte. Tale immunità continuerà ad essere accordata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con SKAO. Questa immunità non si applica alle infrazioni al codice della strada e ai danni derivanti da un veicolo da loro guidato;

(b) le stesse esenzioni dalle misure che limitano l'immigrazione e dalla registrazione governativa degli stranieri che sono generalmente concesse ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

(c) esenzione dal servizio pubblico obbligatorio;

(d) inviolabilità di tutti i loro documenti ufficiali relativi all'esercizio della loro funzione nell'ambito delle Attività Ufficiali dello SKAO;

e) gli stipendi e gli emolumenti, ma non le pensioni e le rendite vitalizie, corrisposti dallo SKAO al suo Direttore Generale e al Personale in relazione al loro servizio attivo con SKAO sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito;

(f) nel caso in cui lo SKAO costituisca un proprio regime di previdenza sociale, il suo Direttore Generale e il Personale sono esentati da tutti i contributi obbligatori agli organismi di previdenza sociale nazionali e non hanno diritto a tali benefici, previo accordo tra lo SKAO e i Membri; e

g) il diritto di importare in esenzione doganale il proprio mobilio e gli effetti personali (compreso almeno un veicolo a motore) al momento della prima assunzione e il diritto, alla cessazione delle loro funzioni, di esportare in esenzione doganale il proprio mobilio e gli effetti personali, nel rispetto in entrambi i casi delle condizioni che regolano la cessione di beni importati in esenzione nello Stato Membro e delle restrizioni generali applicate negli Stati Membri alle importazioni e alle esportazioni.

2. Nessuno Stato membro è tenuto a estendere i privilegi e le immunità di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettere b), c), e), f) e g) ai propri cittadini o residenti permanenti.



*Articolo 8**Privilegi e immunità dei Rappresentanti*

1. I rappresentanti che assolvono alle loro funzioni in uno Stato Membro, e ad eccezione dei casi particolari in cui tale immunità sia stata revocata dall'autorità competente di cui All'articolo 11, godono dei seguenti privilegi e immunità:

(a) immunità dai procedimenti giudiziari in relazione a tutti gli atti da loro compiuti nella loro veste ufficiale, comprese le parole pronunciate o scritte. Tale immunità continuerà ad essere accordata anche dopo la cessazione dalla carica di Rappresentante. Detta immunità non si applica alle infrazioni al codice della strada e ai danni provocati da un veicolo da loro guidato;

(b) inviolabilità di tutti i loro documenti ufficiali relativi all'esercizio delle loro funzioni nell'ambito delle Attività Ufficiali dello SKAO; e

c) gli Stati Membri adottano le misure necessarie per facilitare la libera circolazione dei Rappresentanti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente alla normativa nazionale.

2. Lo SKAO fornirà adeguata documentazione di accreditamento o di autorizzazione ai Rappresentanti.

3. Nessuno Stato membro è tenuto a estendere i privilegi e le immunità di cui al presente Articolo, paragrafo 1, lettera c), ai propri cittadini o residenti permanenti.

*Articolo 9**Gli Esperti*

1. Gli Esperti godono dell'inviolabilità di tutti i loro documenti ufficiali nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni per conto dello SKAO, incluso durante i viaggi effettuati nello svolgimento delle loro funzioni.

2. Gli Stati Membri adottano le misure necessarie per facilitare la libera circolazione degli Esperti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente alla normativa nazionale.

*Articolo 10**Cooperazione con le autorità degli Stati Membri*

1. Fatti salvi i loro privilegi e immunità, è dovere di tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli Articoli 7, 8 e 9 rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato Membro nel cui territorio operano nella loro veste ufficiale.

2. La SKAO collabora in ogni momento con le autorità competenti degli Stati Membri per facilitare l'applicazione delle loro leggi e per prevenire il verificarsi di qualsiasi abuso in relazione ai privilegi e alle immunità di cui al presente Protocollo.

*Articolo 11**Scopo e rinuncia ai privilegi e alle immunità*

1. I privilegi e le immunità previsti dal presente Protocollo non sono previsti per il beneficio personale delle persone a cui sono stati concessi. Il loro scopo è esclusivamente quello di assicurare



il libero funzionamento dello SKAO e la completa indipendenza delle persone a cui sono stati concessi.

2. Le autorità competenti hanno il dovere di revocare qualsiasi immunità, laddove il loro mantenimento ostacolerebbe il corso della giustizia e la revoca non comporti pregiudizio agli interessi dello SKAO.

3. Le autorità competenti di cui al presente Articolo, paragrafo 2, sono:

a) gli Stati Membri, nel caso dei loro Rappresentanti;

(b) il Consiglio, nel caso del Direttore Generale; e

c) il Direttore Generale nel caso di tutto il Personale, i familiari del Personale, gli Esperti o qualsiasi altra persona o persone che beneficiano delle immunità ai sensi del presente Protocollo.



ALLEGATO B

Protocollo finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array.

Gli Stati parte della Convenzione,

AL FINE DI fornire un quadro politico in base al quale si svolgeranno tutte le transazioni finanziarie e le altre questioni finanziarie correlate;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

*Articolo 1**Definizioni*

Ai fini del presente Protocollo:

(a) "Piano di contribuzione finanziaria iniziale" indica il primo piano di finanziamento per il Progetto SKA;

(b) "Regolamento finanziario" indica qualsiasi regola, processo ovvero procedura che metta in atto le prescrizioni del presente Protocollo finanziario e che sia periodicamente approvato dal Consiglio.

*Articolo 2**Gestione finanziaria*

Lo SKAO deve seguire i principi di sana gestione finanziaria, efficienza, trasparenza e responsabilità nella pianificazione e nella gestione delle risorse finanziarie.

*Articolo 3**Piano di finanziamento*

1. Ciascun piano di finanziamento è approvato con il voto unanime del Consiglio.
2. Ogni Membro e Membro Associato contribuirà secondo quanto previsto dal Programma di finanziamento.
3. Un piano di contribuzione finanziaria iniziale deve essere approvato all'unanimità nel corso della prima riunione del Consiglio o, successivamente e non appena opportuno.
4. I contributi finanziari dei Membri e dei Membri Associati sono eseguiti secondo un metodo descritto nel programma di finanziamento pertinente.
5. Il Direttore Generale dovrà presentare, per l'approvazione del Consiglio, un piano di pagamento al fine di individuare la quota contante di contribuzione minima, nonché i termini e le condizioni per eventuali altri pagamenti che devono essere effettuati dai Membri e dai Membri Associati per un periodo prescritto. I Membri e i Membri Associati sono tenuti a versare contributi in contante in minima parte.
6. Se i contributi finanziari che un Membro o un Membro Associato intende finanziare in base al relativo piano di finanziamento non sono allineati al calendario dei pagamenti di cui al paragrafo 5 del presente Articolo, un adeguato profilo dei contributi deve essere concordato con il Direttore Generale prima dell'approvazione del piano di pagamento del Consiglio. Il Direttore Generale terrà conto di tali disposizioni nei successivi piani di pagamento.



7. I Membri e i Membri Associati possono apportare contributi volontari in aggiunta a quelli previsti nel programma di finanziamento.

Articolo 4

Revisioni e modifiche di un piano di finanziamento

1. Il Consiglio, se necessario, può procedere a revisioni dei piani di finanziamento ai fini dell'emendamento, conformemente alle regole finanziarie.
2. Il Consiglio, all'unanimità, può modificare un piano di finanziamento in qualsiasi momento, ma prima della data di scadenza del relativo piano di finanziamento.
3. Il Consiglio, all'unanimità, può aggiungere nuovi Membri e Membri Associati a un programma di finanziamento, secondo i termini prescritti.
4. Nessuna revisione o modifica di un piano di finanziamento può comportare una modifica dei contributi finanziari che devono essere apportati da qualsiasi Membro o Membro Associato, se non concordato diversamente da tale Membro o Membro Associato.

Articolo 5

Partecipazione al progetto

1. A norma dell'Articolo 10, paragrafo 4, della convenzione, le norme e i regolamenti concernenti le quote di partecipazione al progetto sono approvati con decisione del Consiglio.
2. La proporzione dei contributi finanziari versati dai Membri e dai Membri Associati alle operazioni, che comprende i costi per le operazioni, gli ammodernamenti e la dismissione, è pari alla proporzione dei contributi finanziari alla costruzione. I contributi finanziari che causano la disuguaglianza della quota proporzionale per la costruzione e le operazioni e le relative modalità di erogazione dei contributi stessi, sono consentiti solo se approvati dal Consiglio.

Articolo 6

Approvazione dei bilanci

1. Per l'approvazione dei bilanci da parte del Consiglio è necessaria una doppia maggioranza.
2. Si definisce doppia maggioranza quando la stessa decisione viene approvata sia a maggioranza di due terzi in base al voto ponderato, che a maggioranza di due terzi in base al numero di delegati presenti e votanti.
3. Il voto ponderato è definito come l'uso dei diritti di voto di ciascun Membro per il processo decisionale. Il diritto di voto è determinato dalla quota di progetto attuale di ciascun Membro, come prescritto nel Programma di finanziamento.

Articolo 7

Paesi ospiti

1. I beni e le infrastrutture messe a disposizione da un paese ospitante in conformità ad un accordo di sede concluso tra un paese ospitante e lo SKAO e incorporate in SKA-1 o fasi successive del progetto SKA, sono valutate secondo una metodologia concordata tra il paese ospitante e lo SKAO e approvata dal Consiglio.



2. Il valore delle infrastrutture e dei beni messi a disposizione e integrati a norma del paragrafo 1 del presente Articolo viene accreditato dal Consiglio quale contributo finanziario al bilancio di costruzione di una fase successiva a SKA-1, salvo diversamente concordato con tale Paese.

Articolo 8

Prestiti e passività

1. Lo SKAO può, previa approvazione del Consiglio mediante delibera, ottenere prestiti e contrarre debiti, entro i limiti specificati dal Regolamento finanziario. Nessun Membro o Membro Associato dovrà sostenere alcun obbligo finanziario aggiuntivo all'Osservatorio Square Kilometre Array, a seguito di una delibera per ottenere un prestito o a contrarre debiti, senza il suo esplicito consenso a incorrere in tale responsabilità.

2. Lo SKAO può istituire un fondo per i futuri impegni di spesa associati alla costruzione, al funzionamento, all'aggiornamento e alla dismissione di una o tutte le strutture astronomiche stabilite dallo SKAO. Le passività finanziarie per i Membri e i Membri Associati non possono superare gli impegni finanziari come prescritti nel relativo piano di finanziamento, salvo diversamente concordato con il voto unanime del Consiglio.

